
		Allegato 62b
		Pagina: 1 di 18

**“CONTRATTO TIPO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
INTERROMPIBILITÀ DI EMERGENZA”**

		Allegato 62b
		Pagina: 2 di 18

**CONTRATTO PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI INTERROMPIBILITÀ DI
EMERGENZA DI CUI ALLA DELIBERA DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL
GAS ARG/elt 187/10**

Con il presente contratto

TRA


La società Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani 70,, iscritta nel registro delle imprese di Roma, partita IVA e Codice fiscale capitale sociale, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in qualità di, giusti poteri conferiti da....., nel seguito, per brevità “Terna” da una parte

e

.....con sede legale in....., iscritta nel registro delle imprese di, partita IVA e Codice fiscale capitale sociale, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*in qualità di....., nel seguito, per brevità: “Assegnatario del servizio d’interrompibilità” o “Assegnatario”, dall’altra;

Premesso che

- a) con delibera del 28 ottobre 2010 ARG/elt187/10 come successivamente modificata dalla delibera ARG/elt 212/10, (di seguito: delibera 187/10), l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) ha dettato “Disposizioni in merito alle procedure per l’approvvigionamento a termine da parte di Terna delle risorse interrompibili per il triennio 2011-2013 ai sensi dell’articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99”;
- b) la delibera 187/10 prevede che Terna definisca nel Codice di rete:
 - i requisiti minimi tecnici e funzionali degli impianti nei punti di prelievo;
 - le prestazioni minime richieste per le risorse interrompibili, con riferimento alla potenza interrompibile di emergenza e le modalità per la verifica da parte di Terna delle

		Allegato 62b
		Pagina: 3 di 18

medesime prestazioni;

- le condizioni contrattuali che regolano il rapporto tra Terna e i soggetti che prestano la risorsa;
- c) la delibera 187/10 prevede altresì che Terna si approvvigioni, delle risorse interrompibili di emergenza nell'ambito del dispacciamento attraverso procedure trasparenti e non discriminatorie, approvate dall'Autorità;
- d) l'Autorità ha approvato con delibera ARG/elt 212/10 in data 16 dicembre 2010 la proposta di Terna relativa alle procedure di cui al precedente alinea con le modifiche di cui alla medesima delibera;
- e) in attuazione di quanto sopra Terna ha pubblicato sul proprio sito Internet in data ... il Regolamento per l'approvvigionamento a termine delle risorse interrompibili istantaneamente e di emergenza nel triennio 2011-2013 (di seguito: Regolamento);
- f) l'Assegnatario, in seguito alla partecipazione alla summenzionata procedura, è risultato aggiudicatario del servizio d'interrompibilità di emergenza (nel seguito servizio o servizio di interrompibilità) per gli impianti e le quantità indicate nell'Allegato 1 ;
- g) tra gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla procedura è incluso l'obbligo per l'Assegnatario di sottoscrivere un contratto con Terna per la regolazione del servizio di interrompibilità, in conformità al modello allegato al Codice di rete;
- h) l'Assegnatario è in possesso dei requisiti previsti per l'idoneità a prestare il servizio di interrompibilità, come definiti nel Codice di rete, e ha fornito a Terna la documentazione attestante tali requisiti;
- i) l'Assegnatario ha assolto gli oneri ed effettuato gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di allacciamento e accesso alla rete di trasmissione nazionale e alle reti di distribuzione ed uso delle stesse;
- j) l'Assegnatario dà atto che le prestazioni oggetto del presente contratto sono disciplinate altresì dal Codice di rete nonché da ogni altra disposizione prevista dalla normativa vigente in materia di allacciamento, accesso alla rete di trasmissione nazionale ed uso della rete stessa nonché alle reti di distribuzione che dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva;
- k) l'Assegnatario è Utente del dispacciamento per i punti di prelievo (direttamente o tramite un soggetto terzo) indicati nell'Allegato 1 e dà atto che la corretta esecuzione del contratto di

		Allegato 62b
		Pagina: 4 di 18

dispacciamento per punti di prelievo costituisce condizione necessaria per la prestazione del servizio di interrompibilità e per la conseguente remunerazione dello stesso;

- l) l'Assegnatario dà atto che Terna ha diritto di verificare con l'esercente il servizio di trasporto la sussistenza di tutte le condizioni indicate nei precedenti alinea;
- m) il servizio di interrompibilità reso disponibile da parte dell'Assegnatario sarà gestito in ordine alle esigenze di funzionamento in sicurezza del sistema elettrico nazionale, sia in fase di programmazione sia nel tempo reale. Pertanto, Terna si riserva la facoltà di non considerare i carichi interrompibili come risorsa programmabile all'interno della programmazione settimanale e giornaliera.


Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Premesse e allegati

- 1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 Definizioni

- 2.1. Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni oltre a quelle contenute nella delibera 187/10:
 - Potenza contrattuale: valore di potenza messa a disposizione dall'Assegnatario come indicato nell'Allegato 1 in esito alle procedure di assegnazione, ivi incluse le mensili, del servizio di interrompibilità di emergenza effettuate ai sensi del Regolamento come eventualmente modificata ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente contratto;
 - Potenza media mensile minima: prodotto tra la potenza contrattuale interrompibile di emergenza e il coefficiente definito da Terna in ciascun mese dell'anno in ragione della criticità per la sicurezza del sistema della disponibilità delle risorse interrompibili in detto mese e riportato nell'Allegato 2 al presente contratto;
 - Periodo di indisponibilità: periodo concordato con TERNA, di durata complessiva non superiore al 15% delle ore dell'anno solare, in cui la risorsa interrompibile non è disponibile a causa ad esempio di manutenzione programmata o fuori servizio del sito. Il periodo è computato sempre in ore intere, e per i siti che diventano assegnatari del servizio di interrompibilità in corso d'anno, viene calcolato proporzionalmente ai mesi di

		Allegato 62b
		Pagina: 5 di 18

contrattualizzazione del servizio nel medesimo anno. Con riferimento ai siti contrattualizzati esclusivamente su base mensile non si applica alcun periodo di indisponibilità.


- Potenza media mensile: media dei prelievi orari di ciascun mese al netto delle ore di attivazione dell'interrompibilità e delle ore incluse nel Periodo di indisponibilità.

Articolo 3 Oggetto

- 3.1 Oggetto del presente contratto è la regolazione del servizio d'interrompibilità di emergenza per il triennio 2011-2013, che l'Assegnatario è tenuto a prestare a Terna attraverso gli impianti indicati nell'Allegato 1. In tale allegato sono riportate per ciascun sito la Potenza contrattuale e la relativa remunerazione in esito alle procedure di assegnazione. Tali informazioni sono rese disponibili anche sul portale di Terna. In particolare il presente contratto regola il servizio di interrompibilità di emergenza, in esito a tutte le assegnazioni effettuate a favore dell'Assegnatario ai sensi del Regolamento.

Articolo 4 Obblighi dell'Assegnatario

- 4.1 L'Assegnatario è tenuto a prestare il servizio di interrompibilità attraverso gli impianti indicati nell'Allegato 1. Ai fini della prestazione del servizio di interrompibilità, l'Assegnatario mette a disposizione la Potenza contrattuale indicata nell'Allegato 1. Resta inteso tra le parti che, qualora l'Assegnatario dovesse risultare aggiudicatario di ulteriori assegnazioni del servizio di interrompibilità ai sensi del Regolamento, tale Allegato sarà di volta in volta aggiornato.
- 4.2 L'Assegnatario è tenuto a prestare il servizio di interrompibilità in ottemperanza a quanto definito nelle Regole di dispacciamento di cui al Capitolo 4 del Codice di rete e ai documenti allegati, in particolare: Allegato A.40 "Prescrizioni tecniche integrative per la connessione al Banco Manovra Interrompibili", Allegato A.41 Unità periferica distacco carichi – Guida alla realizzazione", Allegato A.42 "Unità periferica distacco carichi – Profilo del protocollo IEC 870-5-104" che costituiscono parte integrante del presente contratto.
- 4.3 L'Assegnatario è tenuto a valutare, su base mensile, il Periodo di indisponibilità per ciascun sito indicato nell'Allegato 1 e a darne preventiva comunicazione a Terna, mediante la

		Allegato 62b
		Pagina: 6 di 18

procedura predisposta dalla stessa, entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello cui l'indisponibilità si riferisce.


4.4 In deroga ai termini previsti al precedente comma 4.3, qualora per i siti oggetto del presente contratto sussistano avarie o eventi difficilmente programmabili e che non costituiscano causa di forza maggiore e/o caso fortuito, l'Assegnatario, previa adeguata comunicazione a Terna contenente l'indicazione circostanziata degli eventi che si sono verificati, può, nel corso del mese in cui tali eventi si verificano:

- a) indicare un numero maggiore o minore di ore di indisponibilità per il sito in questione rispetto a quelle comunicate ai sensi del comma 4.3, nel rispetto del limite massimo del Periodo di indisponibilità;
- b) cedere totalmente o parzialmente la potenza contrattuale del sito in questione ai sensi dell'articolo 10.3, a valere dal primo giorno del mese in cui viene effettuata la comunicazione;
- c) cedere totalmente o parzialmente la potenza contrattuale ai sensi dell'articolo 10.1, a valere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene comunicata la cessione stessa. In tal caso, limitatamente al mese in cui viene effettuata la comunicazione della cessione, e ai siti oggetto di cessione non si applica quanto previsto all' articolo 7.2, lettera d).

Le richieste relative ai punti b) e c) possono essere effettuate non più di due volte nel corso del medesimo anno solare Tali richieste non possono essere relative a siti che siano risultati assegnatari di potenza su base mensile nel medesimo mese.

4.5 Nel caso in cui l'Assegnatario durante la vigenza del contratto esegua interventi sui propri impianti è tenuto ad informarne Terna mediante comunicazione via fax o, in alternativa, secondo le modalità che saranno definite da Terna e previamente comunicate all'Assegnatario, prima dell'esecuzione degli interventi e si impegna al termine degli stessi a presentare, su eventuale espressa richiesta di quest'ultima, l'attestazione aggiornata rilasciata da apposito istituto di certificazione accreditato circa l'idoneità degli impianti a prestare il servizio di interrompibilità.

4.6 L'Assegnatario è tenuto a fornire a Terna un riferimento operativo continuativo, 24h su 24h, reperibile per mezzo di: fax, telefono fisso, cellulare, e-mail. Inoltre, l'Assegnatario deve monitorare l'apparato Unità Periferica Distacco del Carico (UPDC) mediante un sistema di supervisione ed allarmistica; in particolare deve poter rilevare la presenza di segnalazioni

		Allegato 62b
		Pagina: 7 di 18


invalide, anomalie di apparato, colloquio con Terna non attivo, canale di comunicazione guasto. La presenza di una delle suddette anomalie comporta l'immediata segnalazione del disservizio da parte dell'Assegnatario a Terna ai seguenti numeri di telefono e mail e fax (Terna-Accoe: tel: 06.8165.5202, fax: 06.8165.5806, e-mail: accoe@terna.it) o in alternativa secondo le modalità che saranno definite da Terna e previamente comunicate all'Assegnatario. L'Assegnatario è tenuto a risolvere prontamente il disservizio. Il completo ripristino deve avvenire comunque entro 3 gg. lavorativi dal malfunzionamento.

In ogni caso, il numero massimo di malfunzionamenti nel corso dell'anno non può essere superiore a 3. Nel caso di superamento di suddetto limite, Terna non riconoscerà ulteriori malfunzionamenti UPDC ai fini del calcolo della potenza media mensile, della potenza media oraria e comunque ai fini del presente contratto.

4.7 L'Assegnatario accetta preventivamente che Terna verifichi, a consuntivo, l'effettivo avvenuto distacco. In caso di esito negativo di tale verifica tutto il periodo di non funzionamento del sistema di teledistacco, ovvero dal momento del mancato distacco al ripristino della funzionalità comprovata da prove congiunte, è computato, ai fini del calcolo della potenza media mensile, come un prelievo di potenza pari a 0 (zero). L'Assegnatario si impegna inoltre a mantenere sempre in servizio e alimentati correttamente sia l'apparato UPDC, che il router ad esso collegato. Ciò anche nei casi di chiusura dello stabilimento o della linea produttiva, indipendentemente dalla durata del periodo.

4.8 L'Assegnatario inoltre:

- a. assume la piena responsabilità di tutte le conseguenze dirette e indirette derivanti dall'applicazione dell'interruzione della fornitura di energia elettrica;
- b. dichiara che il distacco non comporta in nessun caso rischio alle maestranze, all'ambiente e agli impianti produttivi;
- c. accetta senza riserva alcuna che Terna possa verificare presso i suoi impianti l'effettiva predisposizione degli strumenti d'attuazione e di misura e che Terna possa effettuare in ogni momento ispezioni e verifiche per l'accertamento dei requisiti per il servizio di interrompibilità;
- d. si impegna a sostenere i costi di adeguamento degli impianti e l'onere di noleggio relativo alle linee di comunicazione per l'acquisizione delle misure e/o l'invio degli ordini di distacco;

		Allegato 62b
		Pagina: 8 di 18

e. si impegna a mantenere i requisiti per la fornitura del servizio per l'intera durata del presente contratto.

4.9 L'Assegnatario ha fornito a Terna l'attestazione da parte di istituto accreditato del superamento delle prove di collaudo dei circuiti di smistamento attestante la presenza della sigillatura e la misura dei tempi di attuazione del segnale di distacco o, in alternativa, si impegna a fornire a Terna detta attestazione entro 30 giorni dalla data di assegnazione. Per i siti contrattualizzati su base mensile detta attestazione deve essere presentata entro il giorno 15 dalla data di assegnazione. A tal riguardo Terna si riserva di effettuare ispezioni e verifiche presso gli impianti per l'accertamento di tali requisiti. Qualora le verifiche diano esito negativo, il presente contratto si intende automaticamente risolto relativamente agli impianti in questione. In tal caso l'Assegnatario è tenuto a riconoscere a Terna quanto già incassato nei mesi precedenti per il servizio di interrompibilità oggetto del presente contratto.


4.10 La certificazione di cui al precedente comma dovrà essere aggiornata secondo quanto previsto nell'Allegato A40.

Resta inteso che, nelle more della ricezione da parte di Terna delle predette attestazioni l'Assegnatario è pienamente responsabile del rispetto di tutti gli adempimenti contrattualmente previsti.

Articolo 5 Remunerazione del servizio d'interrompibilità di emergenza

5.1 Per ogni mese di validità del presente contratto, il servizio è remunerato per ciascun singolo sito in misura pari al prodotto tra la Potenza contrattuale del sito in oggetto e un dodicesimo del corrispettivo unitario annuale definito per ciascun sito secondo quanto riportato nell'Allegato 1, a fronte di un numero di interruzioni per anno pari a dieci (10).

5.2 Qualora uno dei siti riportati nell'Allegato 1 risulti asservito al servizio di interrompibilità, per quote di potenza caratterizzate da corrispettivi unitari differenti, il corrispettivo unitario di cui al precedente articolo viene calcolato come media dei corrispettivi unitari delle diverse quote potenza ponderata con il peso di tale quota potenza sulla potenza contrattuale del sito.

		Allegato 62b
		Pagina: 9 di 18

5.3 Terna, inoltre, riconosce (riceve dall') all'Assegnatario un corrispettivo pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di 3.000 €/MW e la differenza, se positiva (se negativa) tra il numero annuo di interruzioni effettive e il numero standard di dieci (10) interruzioni annue eventualmente ridotto proporzionalmente in caso di risorse prestate per periodi inferiori all'anno. Tale clausola verrà applicata, ai siti contrattualizzati al 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alla potenza media contrattualizzata nell'anno come di seguito riportato:

$$3.000 * [k-(10 * n/12)] * \text{Potenza media contrattuale nell'anno}$$


Dove:

- k è il numero di interruzioni correttamente effettuate nel corso dell'anno solare da ogni singolo sito,
- n è il numero di mesi con Potenza contrattuale maggiore di zero al netto della potenza assegnata su base mensile,
- Potenza media contrattuale nell'anno: è pari alla media della Potenza contrattuale del sito nella titolarità dell'Assegnatario nei mesi in cui la Potenza contrattuale, al netto della potenza assegnata su base mensile, è maggiore di zero.

La regolazione delle partite economiche relative a quanto previsto nel presente comma verrà effettuata nel primo trimestre dell'anno successivo.

Articolo 6 Inadempimenti e penali


6.1 Terna con cadenza mensile rileva la potenza media assorbita dal singolo carico interrompibile di emergenza, nella disponibilità dell'Assegnatario e asservito all' UPDC, valutata sulla base delle misure rilevate dalla medesima UPDC e determina la Potenza media mensile per ciascun sito. Qualora in esito a tali rilevazioni, la Potenza media mensile del singolo sito interrompibile risulti essere inferiore alla Potenza media mensile minima, Terna riduce la quota del corrispettivo di cui all'Articolo 5. In particolare, riconosce all'Assegnatario, per la potenza assegnata al singolo sito interrompibile per quel mese, il pagamento, se positivo, di un dodicesimo del corrispettivo fisso annuale di cui all' Articolo 5, moltiplicato per un coefficiente di riduzione, dato dal rapporto tra la Potenza media mensile rilevata del sito e la Potenza media mensile minima.

		Allegato 62b
		Pagina: 10 di 18

- 6.2 Qualora la Potenza media mensile di un sito sia inferiore alla Potenza media mensile minima per tre mesi anche non consecutivi nel medesimo anno solare, a partire dalla successiva violazione e nei mesi successivi dell'anno solare in cui la Potenza media mensile assorbita da un sito sia inferiore al 90% della Potenza media mensile minima, il corrispettivo mensile definito per il sito in questione, come eventualmente modificato ai sensi del precedente articolo 6.1, è ulteriormente ridotto di un valore pari a 2.000 €/MW/mese.
- 6.3 Il corrispettivo di cui al comma 5.1 come eventualmente ridotto in applicazione di quanto previsto ai commi 6.1 e 6.2 è posto pari a zero per i casi in cui, per effetto delle suddette riduzioni, risulti negativo.
- 6.4 Per i siti assegnatari esclusivamente di potenza su base mensile, qualora la Potenza media mensile rilevata dovesse scendere al di sotto del limite del 70% della Potenza media mensile minima, la remunerazione sarà pari a zero.

Articolo 7 Risoluzione

- 7.1 Il presente contratto è risolto di diritto con effetti retroattivi qualora:
- a) risultino non sussistenti i requisiti contenuti nelle Regole di dispacciamento di cui al Capitolo 4 del Codice di rete e nei documenti allegati, in particolare: Allegato A.40 "Prescrizioni tecniche integrative per la connessione al Banco Manovra Interrompibili", Allegato A.41 Unità periferica distacco carichi – Guida alla realizzazione", Allegato A.42 "Unità periferica distacco carichi – Profilo del protocollo IEC 870-5-104;
 - b) risultino non sussistenti i requisiti richiesti da Terna nel Regolamento;
 - c) l'Assegnatario non adempia agli impegni previsti nel medesimo Regolamento relativi alla produzione della documentazione di cui agli articoli 4.9 e 4.10 del presente contratto;
- 7.2 Il presente contratto è altresì risolto di diritto qualora:
- a) venga risolto il relativo contratto di dispacciamento e comunque limitatamente ai siti interessati;
 - b) in esito alle procedure di selezione svolte da Terna ai sensi della delibera ARG/elt 15/10, l'Assegnatario divenga aggiudicatario del servizio di riduzione del carico con

		Allegato 62b
		Pagina: 11 di 18

riferimento ai medesimi carichi interrompibili. In tal caso il presente contratto si intende risolto a partire dalla data di validità del contratto per l'erogazione del servizio di riduzione del carico;

- c) limitatamente ai siti interessati, il numero dei mancati distacchi del carico interrompibile, a seguito di richiesta di distacco da parte di Terna e delle successive verifiche effettuate da Terna che abbiano dato esito negativo, sia superiore a tre volte anche non consecutive nel periodo di validità del presente contratto;
- d) limitatamente ai siti interessati, la Potenza media mensile rilevata dovesse scendere al di sotto del limite del 70% della Potenza media mensile minima.

7.3 Terna si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto qualora, in conseguenza dell'attivazione della risorsa interrompibile di emergenza, si verificano significativi incrementi dei prelievi di energia elettrica nel medesimo punto di prelievo.


Articolo 8 *Decorrenza e durata del contratto*

8.1 La decorrenza e durata del presente contratto sono indicate nell'Allegato 1. Tale allegato sarà aggiornato in relazione alle nuove assegnazioni di cui si renda aggiudicatario l'Assegnatario.

Articolo 9 *Fatturazione e pagamenti*


9.1 La periodicità della fatturazione è mensile e calcolata secondo quanto riportato nell'Articolo 5, fatte salve le eventuali riduzioni nel mese di riferimento di cui agli Articoli 6 e 11. Alla fine di ogni anno solare si procederà agli eventuali conguagli in conseguenza della verifica del numero di interruzioni nel corso del medesimo anno solare di cui all'Articolo 5 del presente contratto.

9.2 Terna entro il giorno 10 del mese n+1 comunica all'Assegnatario i dati necessari per la quantificazione della remunerazione del mese di riferimento "n" e, trascorsi 5 (cinque) giorni senza rilievi da parte dell'Assegnatario, quest'ultimo emette fattura nei confronti di Terna e

		Allegato 62b
		Pagina: 12 di 18

ne anticipa copia tramite fax (0681655705) o posta elettronica (fatturazioni_p_mercato@terna.it)..

- 9.3 Il termine di scadenza della fattura "Data di Pagamento" è fissato nel terz'ultimo giorno lavorativo bancario nella città di Roma, del mese n+2.
- 9.4 Terna provvederà al pagamento con valuta beneficiario la Data di Pagamento - accreditando gli importi sul conto corrente bancario (completo di cod. IBAN) indicato in fattura dall'Assegnatario.
- 9.5 In caso di mancato pagamento totale o parziale o in caso di ritardato pagamento delle fatture sono dovuti, sugli importi fatturati, non debitamente pagati o pagati in ritardo, interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al tasso della BCE (Banca centrale Europea) maggiorato di 3 (tre) punti percentuali per tutto il periodo di inadempienza.
- 9.6 Ogni reclamo relativo alla fattura dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della stessa tramite raccomandata.
- 9.7 In caso di ritardato pagamento ciascuna parte avrà il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1194 codice civile, di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell'incasso, nonché delle eventuali spese e successivamente in conto capitale, indipendentemente da una diversa imputazione indicata dall'altra Parte all'atto del pagamento.
- 9.8 Sui pagamenti effettuati successivamente a causa della mancanza di disponibilità della specifica raccolta non saranno riconosciuti interessi moratori.
- 9.9 Le medesime tempistiche e modalità di fatturazione e pagamento di cui ai precedenti commi si applicano anche nel caso di fatturazione da parte di Terna.
- 9.10 In ogni caso, Terna provvederà ai pagamenti solo a seguito della presentazione da parte dell'Assegnatario della attestazione o autocertificazione di cui all'Articolo 4 da parte di istituto accreditato e comunque in conformità ai provvedimenti emanati dalla Autorità circa le modalità di copertura degli oneri per il servizio di interrompibilità.
- 9.11 L'Assegnatario non può cedere i crediti nascenti dalla fatturazione né procedere a compensazioni di cui agli artt. 1241 e seguenti del Codice Civile senza il preventivo consenso scritto di Terna.

		Allegato 62b
		Pagina: 13 di 18

Articolo 10 Cessione del Contratto

- 10.1 E' consentita la cessione totale o parziale del servizio di interrompibilità per valori di MW interi ad aziende appartenenti allo stesso gruppo societario dell'Assegnatario e sempre che abbiano i medesimi requisiti dell'Assegnatario e i cui carichi interrompibili siano già connessi al Banco Manovra degli Interrompibili (BMI).
- 10.2 La cessione comporta il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi previsti dal presente contratto a carico dell'Assegnatario ed è condizionata alla verifica in capo al cessionario del possesso dei requisiti richiesti in relazione al contratto oggetto di cessione e dell'assenza di cause di incompatibilità con la prestazione del servizio di cui al presente contratto.
- 10.3 Fermo restando quanto sopra, è consentita la cessione totale o parziale della Potenza contrattuale a Terna, che provvederà alla riassegnazione della stessa nelle modalità e nei termini descritti nel Regolamento.
- 10.4 La cessione del contratto è notificata a TERNA, utilizzando l'apposito portale predisposto da TERNA. per la modifica della configurazione dei carichi asserviti al servizio di interrompibilità, almeno 10 giorni prima dell'inizio del mese di effettiva validità della stessa.
- 10.5 Salvo quanto previsto nel successivo comma, la cessione di cui ai precedenti commi 10.1 e 10.3 non può essere effettuata nei primi tre mesi dal momento in cui la risorsa deve essere resa disponibile a Terna.
- 10.6 La cessione di cui ai precedenti commi 10.1 e 10.3 non può essere effettuata fino al 31 marzo 2012 limitatamente alla potenza contrattuale, determinata ai sensi degli articoli 5.1 e 5.2 della delibera 187/10, con la quale l'Assegnatario assolve l'impegno a rendere disponibili a Terna le risorse interrompibili incrementali ai sensi dell'articolo 2 della legge n.41/10.

Articolo 11 Riduzione temporanea delle risorse interrompibili

- 11.1 L'Assegnatario può chiedere a Terna di ridurre temporaneamente su base mensile la potenza contrattuale. In tal caso ai fini della remunerazione i precedenti articoli 5 e 6 si applicano con riferimento alla quota di potenza contrattuale non oggetto della richiesta di riduzione .

		Allegato 62b
		Pagina: 14 di 18

11.2 Nei mesi in cui viene richiesta la riduzione di cui al precedente comma, si applica una riduzione del corrispettivo mensile calcolato ai sensi degli articoli 5 e 6, pari a :

$$0,1*Pr*Pa/12$$

ove:

- Pr è la quota di potenza contrattuale oggetto della richiesta di riduzione;
- Pa è il valore espresso in €/MW del corrispettivo unitario annuale di cui al precedente articolo 5.1.

11.3 La richiesta di cui al comma 1 deve essere fornita almeno 7 (sette) giorni lavorativi precedenti l'inizio del mese di validità attraverso l'apposito portale web predisposto da Terna all'indirizzo <https://procedure.terna.it/apii>.

11.4 La richiesta di cui al presente articolo non può essere presentata con riferimento ai primi dodici mesi, computati dal momento in cui la risorsa deve essere resa disponibile a Terna.

Articolo 12 Elezione di domicilio e dati societari


12.1 Le parti eleggono domicilio ai fini del presente contratto rispettivamente:

- a. per Terna: presso Terna Spa – Direzione Dispacciamento e Conduzione, Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma;
- b. per l'Assegnatario: presso

Articolo 13 Norme per la risoluzione di controversie, arbitrato, foro competente

13.1 Le controversie che dovessero insorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto dei contraenti sono deferite, se non vi si oppone una delle parti, ad arbitrato.

13.2 Il collegio arbitrale è costituito a norma degli artt. 806 e seguenti c.p.c. ed è composto da tre arbitri nominati uno da Terna, uno dall'Assegnatario ed il terzo con funzioni di Presidente, dai primi due, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte di Appello di Roma su istanza di una delle parti.

		Allegato 62b
		Pagina: 15 di 18


- 13.3 La parte che intende deferire una controversia agli arbitri deve notificare alla controparte un atto contenente i propri quesiti e la nomina del proprio arbitro.
- 13.4 Ove, entro sessanta giorni dalla ricezione di tale atto, l'altra parte non notifichi un atto contenente i propri quesiti e la nomina del proprio arbitro la domanda si intende respinta.
- 13.5 Il collegio arbitrale ha sede a Roma ed esprime la sua decisione a maggioranza entro 90 giorni dall'accettazione del terzo arbitro, salvo proroga concessa d'accordo tra le parti.
- 13.6 Il collegio arbitrale sceglie la procedura che ritiene più opportuna per giungere alla decisione, salvo quanto stabilito dall'articolo 816 c.p.c.
- 13.7 Gli arbitri decidono secondo le regole di diritto.
- 13.8 Qualora la controversia non venga deferita ad arbitrato secondo quanto previsto ai precedenti commi, le parti convengono che il foro competente per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è esclusivamente il foro di Roma.

Articolo 14 Oneri fiscali e vari eventuali altri oneri

- 14.1 Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili per legge o per disposizione dell'Autorità al contratto sono a carico dell'Assegnatario, salvo che non siano espressamente a carico di Terna senza possibilità di rivalsa.

Articolo 15 Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito

- 15.1 Terna è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipula del presente contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di Terna, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
- 15.2 Qualora si verifichi un caso di forza maggiore e/o di caso fortuito, quali eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o

		Allegato 62b
		Pagina: 16 di 18


di calamità naturale o atti di autorità pubblica, la parte che ne subisca le conseguenze informerà l'altra parte del verificarsi dell'evento e dei suoi effetti sulle possibilità di dar corso alle pattuizioni contrattuali. In tal caso le parti si incontreranno per adottare le azioni necessarie per annullare o per ridurre l'effetto dell'evento. A solo titolo esemplificativo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, le parti si danno reciprocamente atto che costituiscono cause di forza maggiore e/o caso fortuito:

- a) scioperi;
- b) guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili;
- c) blocchi o embarghi;
- d) fenomeni naturali avversi, compresi i fulmini, terremoti, cedimenti, incendi, inondazioni, siccità, accumuli di neve o ghiaccio, meteoriti ed eruzioni vulcaniche;
- e) collisione di veicoli, aerei, nonché gli effetti delle onde causate da oggetti viaggianti a velocità supersonica;
- f) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- g) atti o omissioni delle autorità che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della parte che la invoca.

15.3 Per l'intero periodo in cui l'evento di forza maggiore e/o caso fortuito, o i suoi effetti permangono la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le obbligazioni e la parte adempiente potrà astenersi dall'eseguire le proprie.

15.4 Le parti convengono, inoltre, che non costituiscono causa di forza maggiore e/o caso fortuito (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):

- a) assemblee sindacali;
- b) l'indisponibilità degli impianti per cause tecniche nonché le indisponibilità per manutenzione programmata o accidentale, qualora, l'indisponibilità sia dovuta a non corretta manutenzione dell' sito da parte dell'Assegnatario;
- c) le variazioni delle condizioni di approvvigionamento dei combustibili;
- d) fuori servizio di macchinari di lavorazione legati a fine della vita utile dei macchinari medesimi o di parte di essi;

		Allegato 62b
		Pagina: 17 di 18


- e) fuori servizio di breve durata di tutte le apparecchiature elettriche che consentono lo svolgimento dei processi produttivi;
- f) fuori servizio legato al mancato riavvio degli impianti a seguito di fermate produttive;
- g) interventi sugli impianti legati al medesimo servizio di interrompibilità, incluse attività di modifica, certificazione, ispezione salvo quanto già previsto all'art. 4 del presente contratto;
- h) malfunzionamento del canale di trasmissione dati utilizzato per l'invio delle misure.

Articolo 16 Reclami e decadenze

- 16.1 L'Assegnatario comunica a Terna, a pena di decadenza, ogni reclamo o pretesa di risarcimento entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui lo stesso ha avuto conoscenza del prodursi dell'evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto è comunicata a Terna entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui l'Assegnatario ha avuto conoscenza del prodursi dell'evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza.
- 16.2 Terna riferisce all'Assegnatario, con la massima celerità. La risposta è motivata e contiene, in caso di accoglimento, anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare ai fatti denunciati.
- 16.3 In caso di mancata contestazione nei termini indicati l'Assegnatario decade dal diritto.
- 16.4 L'Assegnatario non può in nessun caso rifiutare o sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni salvo il caso di forza maggiore e caso fortuito.

Articolo 17 Riservatezza

- 17.1 L'Assegnatario ai sensi di quanto previsto dagli articoli 23 e 24 della decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 dichiara di essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del suddetto decreto legislativo e, a tal fine, consente a Terna il trattamento e la

		Allegato 62b
		Pagina: 18 di 18

comunicazione dei dati rinvenuti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto.

Articolo 18 Rinvio

- 18.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno rinvio alle disposizioni contenute nel Codice di rete nonché, in quanto applicabili, a quelle contenute nel Codice Civile.
- 18.2 Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto eventuali modifiche dovute a successive deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, lì

Per Terna: *[firma]*

[•]

Assegnatario: *[firma]*

[•]

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto (indicare Nome e Cognome rappresentante Assegnatario) dichiara di avere preso conoscenza di quanto precede e di approvare in particolare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli: 4 (Obblighi dell'Assegnatario); 6 (Inadempimenti e penali); 7 (Risoluzione e riduzione del servizio); 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Cessione del contratto) 11 (Riduzione temporanea delle risorse interrompibili)13 (Norme per la risoluzione di controversie, arbitrato, foro competente), 15 (Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito); 16 (Reclami e decadenze).

Assegnatario: *[firma]*

[•]